



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Settore proponente: SINDACO

ORDINANZA N. 56 DEL 08/10/2020

OGGETTO: SPINEA, MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020

IL SINDACO

Premesso che

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11.11.2004;
- il D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" – conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni e di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazione di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- già in data 19 dicembre 2013, per porre rimedio alla diffusa situazione di inadempimento allora esistente anche sul territorio del bacino padano, è stato sottoscritto tra le varie regioni e le amministrazioni statali, un accordo di programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino in parola, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo avviato per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria. A tale riguardo, la Regione del Veneto con provvedimento della Giunta Regionale nr. 2283 del 10/12/2016 e n. 2811 del 30/12/2013 ha approvato e ratificato il suddetto accordo;
- nonostante i positivi effetti prodotti dall'accordo di programma del 2013 e dal protocollo d'intesa del 2015 (sottoscritto tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'associazione dei Comuni Italiani), in un arco temporale caratterizzato da una progressiva riduzione del numero delle zone di superamento dei valori limite e dell'entità del superamento per il materiale particolare PM10 e per il biossido di azoto, le procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea sono pervenute ad una fase avanzata ("Parere motivato" per le violazioni dei valori limite del biossido di azoto e materiale particolato PM10);
- giova ricordare che nelle procedure di infrazione comunitaria in atto assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare i valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento aggiuntive, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure. Inoltre, in caso di permanenza del superamento dei valori limite una eventuale sentenza di condanna da parte della Corte di



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Giustizia imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei fondi strutturali per l'Italia;

- con deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso ufficialmente in data 05/06/2017 lo schema di Accordo, nel quale sono state recepite le modifiche richieste dalle Regioni del Bacino in parola – allegato A della Delibera di Giunta Regionale n.836 del 06/06/2017;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 06.06.2017 è stato approvato il “nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;
- con Deliberazione n. 128 del 27 settembre 2018, linee d'indirizzo agli uffici per l'adozione di misure temporanee di contenimento di livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Misure dirette - stagione 2018– 2019, il Comune di Spinea ha aderito all'accordo di programma impegnandosi ad attuare interventi per il miglioramento della qualità dell'aria;

Preso atto delle indicazioni pervenute dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto in data 11/08/2020, del Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana nella seduta del 25 settembre 2020, durante il quale è stato deciso di mantenere uniforme ed omogenea l'applicazione di misure di limitazione nell'ambito geografico individuato dall'Agglomerato Venezia IT0508 che ricomprende oltre a Venezia i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè e Spinea, oltre che nelle aree urbane dei capoluoghi dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 quali Chioggia e San Donà.

Tenuto conto di quanto espresso dall'Amministrazione Comunale di Spinea con Delibera n. 131 del 07/10/2020, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto che definisce un pacchetto di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, che riguardano anche provvedimenti di limitazione del traffico veicolare per la stagione 2020 – 2021;

Rilevato che con i provvedimenti di limitazione del traffico si mira a ridurre parte delle emissioni di sostanze inquinanti in tutte le sue forme;

Visti:

- l'Ordinanza n° 87 del 23/10/2019 “Spinea, misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinamenti atmosferici dal 01/11/2019 al 31/03/2020”;
- la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 che approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 che approva “il nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;
- la Delibera di Giunta n. 237/2019 con la quale è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili”;



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

- la Delibera di Giunta n. 131 del 07/10/2020 attuazione del “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”. linee d'indirizzo agli uffici per l'adozione delle misure temporanee di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. misure dirette stagione 2020 – 2021”;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione”;

ORDINA

sul territorio comunale (ricadente all'interno del perimetro individuate da SP 81 e via Fornase a sud, SP 36 e SP 81 a ovest, via Rossignago fino all'intersezione con via Asseggiano, via Asseggiano e via 11 Settembre 2001 a nord, linea dei bivi da Cavalcaferrovia di via Roma e via Fornase a est) le seguenti limitazioni al traffico:

1 - Nessuna allerta LIVELLO “VERDE” - valido da 01/10/2020 a 18/12/2020

1.1 divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

1.1.1 ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi;

1.1.2 autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 + 1;

1.1.3 autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0+1+2+ 3;

1.1.4 veicoli commerciali alimentati a diesel Euro 0+1+2+ 3;

2 - Allerta LIVELLO 1 “ARANCIO” - valido da 01/10/2020 al 18/12/2020 e dal 27/12/2020 fino al 31/12/2020 su apposita comunicazione (di cui al punto 6)

2.1 divieto di circolazione **tutti i giorni** dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

2.1.1 ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi;

2.1.2 autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 + 1;

2.1.3 autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0+1+2+ 3+4;

2.1.4 veicoli commerciali alimentati a diesel Euro 0+1+2+ 3;



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

3 - Allerta LIVELLO 2 "ROSSO" - valido da 01/10/2020 al 18/12/2020 e dal 27/12/2020 fino al 31/12/2020 su apposita comunicazione (di cui al punto 6)

3.1 divieto di circolazione **tutti i giorni** per le seguenti categorie di veicoli:

3.1.1 ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

3.1.2 autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 + 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

3.1.3 autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0+1+2+3+4 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

3.1.4 veicoli commerciali alimentati a diesel Euro 0+1+2 + 3 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

3.1.5 veicoli commerciali alimentati a diesel Euro 4 dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

4 Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione.

5 L'ambito territoriale, di cui alla planimetria allegata, sul quale si applicano le limitazioni sopra descritte sono le strade di competenza comunale della terraferma ad eccezione dei tratti di viabilità per il raggiungimento delle aree a parcheggio.

6 I livelli di allerta 1 ARANCIO e 2 ROSSO si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere agli uffici comunali preposti apposita informativa inerente il superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma.

7 Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali (si veda il punto 6), in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.

8 Sono attive le seguenti deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di "nessuna allerta" ovvero a LIVELLO VERDE:

8.1 veicoli alimentati a benzina o gasolio dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo esclusivamente a GPL o Metano, nel caso di veicolo a benzina, o a GPL (mixed fuel) o metano (dual fuel) nel caso di veicolo a gasolio;

8.2 autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;

8.3 veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;

8.4 veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno ed utilizzati esclusivamente negli spostamenti del portatore di handicap e veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti Competenti;

8.5 veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

8.6 veicoli di servizio e veicoli nell'ambito del compito d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei corpi e servizi di Polizia Locale, delle forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle forze armate e degli altri corpi armati dello Stato, della Protezione civile e della Croce Rossa Italiana;

8.7 autoveicoli che trasportano farmaci e prodotti per uso medico;

8.8 veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;

8.9 veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno all'albergo, in possesso della copia della prenotazione;

8.10 veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;

8.11 veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

8.12 veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

8.13 veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);

8.14 autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;

8.15 veicoli utilizzati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

8.16 veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;

8.17 veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;

8.18 veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente escluse dalle limitazioni vigenti le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione:

a) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;

b) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;

c) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

- d) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- e) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
- f) veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti;
- g) veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata e uscita del minore;
- h) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- i) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio Ministero;
- j) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.
- k) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

9 Derghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di allerta LIVELLO ARANCIO e LIVELLO ROSSO:

9.1 Tutte le deroghe di cui al punto 8, fatta eccezione per quelle di cui al punto 8.10 e al punti e), che sono sostituite come di seguito indicate:

9.1.1 veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;

9.1.2 veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Spinea che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura dell'Ufficio del Settore Lavori Pubblici del Comune di Spinea, della prescritta segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità stabilite dal C.d.S. e dal relativo Regolamento di Attuazione, e mediante affissione all'Albo Pretorio. Viene inoltre pubblicata a mezzo stampa e sul sito web del Comune.

È FATTO OBBLIGO A TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA DI RISPETTARE QUANTO STABILITO NELLA PRESENTE ORDINANZA.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

DISPONE

Che ne venga inviata copia a:

- Prefettura di Venezia;
- UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE;
- Città Metropolitana di Venezia;
- Questura di Venezia;
- Sezione Polizia Stradale di Venezia;
- Comando Provinciale Carabinieri di Venezia;
- Comando Carabinieri di Spinea;
- Comando Vigili del Fuoco di Venezia-Mestre;
- Compagnia Guardia di Finanza di Mirano;
- Direzione Sanitaria dell'AULSS3 Serenissima;
- Uffici Urp, Commercio, Ambiente, Manutenzione del Patrimonio del Comune di Spinea;
- Città Metropolitana di Venezia;
- ACTV.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Il Sindaco
Martina Vesnaver